informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 373 – 02 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IVA**

DIFFERITE ALL'1.7.2022 LE NUOVE MODALITÀ DI INVIO DELL'ESTEROMETRO

RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 e 28.10.2021**
- **DL n. 146/2021 in corso di conversione**

IN SINTESI

Con decorrenza dall'1.1.2022 la Finanziaria 2021 ha sostituito l'invio (trimestrale) all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. "esterometro", con un invio tramite SdI utilizzando il "formato" della fattura elettronica.

Recentemente, in sede di conversione, del c.d. "Decreto Fiscale" è stato approvato un emendamento che prevede lo slittamento all'1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come disposto dal comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia devono **trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni** di cessione di beni e prestazioni di servizi **effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia**, c.d. "esterometro", con le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

In base al citato Provvedimento 30.4.2018 per le operazioni attive / passive effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori IVA residenti trasmettono i seguenti dati:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, per le operazioni senza IVA, tipologia ("natura") dell'operazione.

La comunicazione telematica in esame, originariamente prevista con periodicità mensile, per effetto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", va effettuata con **periodicità trimestrale**, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Per effetto dell'implementazione del citato comma 3-bis ad opera dell'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), dalle **operazioni effettuate dall'1.1.2022** i relativi dati vanno **trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo il "formato" previsto per la fattura elettronica**.

L'invio dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (ad esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica), va effettuato:

- con riferimento alle cessioni / prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione);
- con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute, entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione.

Al fine di recepire le predette novità l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 28.10.2021 ha aggiornato il citato Provvedimento 30.4.2018.

DIFFERIMENTO DELLE NUOVE REGOLE ALL'1.7.2022

In sede di conversione del DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" è stato approvato dalle Commissioni Riunite un emendamento in base al quale le nuove modalità di invio del c.d. "esterometro" sopra accennate **sono differite all'1.7.2022**.

Il testo, dopo l'approvazione da parte del Senato, passa alla Camera per la conversione (definitiva).

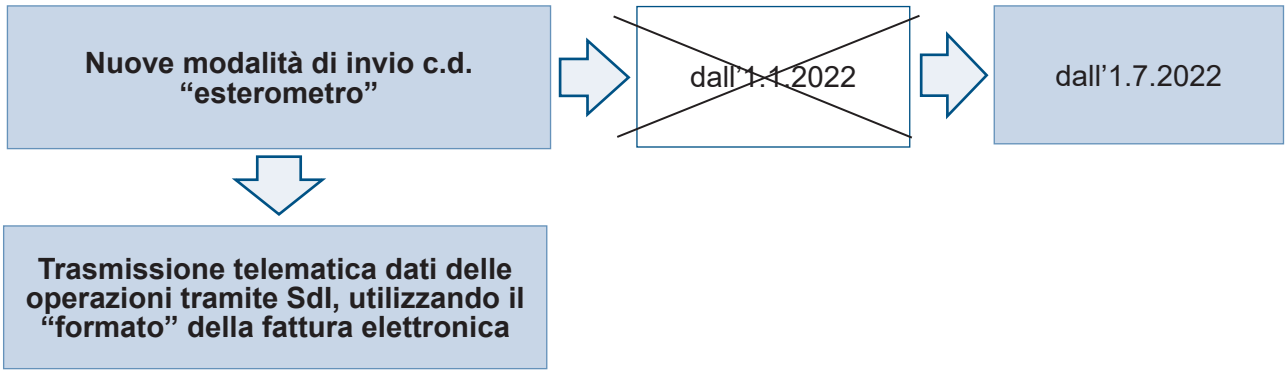

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it